

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo
Luca Brivio
Giuseppe Rizzo
Raffaele Pisano
Maria Grazia Ferrari
Nicola Modugno

Federica Misan
Davide Scotti
Michele Calabrese
Carlo Castrignanò
Carlotta Manfredi
Giulia Capetti
Deborah Setola

Milano, 3 ottobre 2016

Clienti loro sede

Rif. GR/cm

CIRCOLARE N. 13/2016

FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE

Il prossimo 30 ottobre, oltre alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno segnalare anche eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che i **soci persone fisiche (o familiari dell'imprenditore)** hanno effettuato a favore della società nel corso del 2015. Si precisa che sono **esclusi** dalla comunicazione:

- i finanziamenti eseguiti dalla società al socio;
- i finanziamenti eseguiti dal socio alla società quando il socio è soggetto diverso dalla persona fisica;
- i finanziamenti eseguiti dai familiari dei soci (l'apporto del familiare è rilevante solo se effettuato nella impresa individuale).

La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l'invio da parte del singolo soggetto.

Non è previsto l'obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superino il valore di euro 3.600.

Per finanziamenti, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere.

Per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio (sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, versamenti in conto aumento capitale, versamenti in conto futuro aumento capitale, ecc...).

Fatta questa necessaria premessa, nello schema che segue sono indicate alcune questioni problematiche:

Descrizione	Note
Finanziamenti e capitalizzazioni rilevanti	Devono essere comunicati solo i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati nel corso dell'anno 2015, mentre i precedenti non rilevano ai fini della comunicazione. È irrilevante che i finanziamenti siano fruttiferi o infruttiferi.
Finanziamenti e capitalizzazioni non rilevanti	Non devono essere comunicati i dati relativi agli apporti che sono già noti all'Agenzia delle Entrate, in quanto sono indicati all'interno di atti registrati. Si pensi, ad esempio: <ul style="list-style-type: none">➤ alla sottoscrizione del capitale sociale di una società commerciale;➤ alla sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di una società;➤ ad un finanziamento o ad un versamento risultante da un atto pubblico o da una scrittura privata registrata.
Calcolo della soglia di irrilevanza dei €3.600	Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2013/94904 precisa al punto 2 che devono essere comunicati i finanziamenti o le capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore ad €3.600. L'Agenzia delle Entrate precisa inoltre che questo limite va verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare.



Via Solari, 12
20144 Milano
Tel. +39 02 874506
Fax +39 02 72000569

Via Vicolo Lambro, 1
ang. via Vittorio Emanuele
20900 Monza

studio@vbea.it
www.vbea.it

Cod. Fisc. e P. Iva:
02376400962

Movimentazioni del 2015	Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento ed il medesimo sia stato restituito, in tutto o in parte, l'Agenzia delle Entrate precisa che dovrà essere segnalato l'importo originario, al lordo della restituzione.
Rinuncia dei finanziamenti	Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2015 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto.
Restituzione di prelevamenti eccedenti	Spesso, nelle società di persone, i soci prelevano in corso d'anno delle somme che eccedono il patrimonio netto. Eventuali restituzioni di tali somme, per evitare censure civilistiche, non rappresentano finanziamenti ma storno di crediti delle società nei confronti dei soci.
Società di persone/ditte individuali in contabilità semplificata	Ai fini della comunicazione finanziamenti/capitalizzazioni è stato previsto l'esonero per i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata. L'obbligo però sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all'attività. Rientrano nell'esonero anche le imprese che adottano il regime delle nuove iniziative produttive (art.13 L. n.388/2000) e il regime dei nuovi minimi (art.27, co.1 e 2 D.L. n.98/11) e che non utilizzano un conto corrente dedicato. L'obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso per le imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria.

Si precisa infine che, in caso di mancata indicazione dei finanziamenti, la norma non prevede alcuna specifica sanzione, ma l'Agenzia delle Entrate, nel corso del Videoforum 2014, ha affermato che, trattandosi di comunicazioni all'Anagrafe tributaria, si applica la sanzione prevista dall'art. 13, comma 2 del D.P.R. n.605/73, in base al quale chi omette le comunicazioni è punito con la sanzione amministrativa da 206,58 a 5.164,57 euro; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo, Brivio & Associati
(dott. Giuseppe Rizzo)

